

Emendamenti a PDL "Disposizioni in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati"

All'Articolo 6 comma 6 va sostituita la parola "ai" con "i" in tal modo:

Il Commissario della Legge, dietro segnalazione del Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori o d'ufficio, può, per cause tali da manifestare l'inidoneità del soggetto affidatario all'affidamento, revocare in qualunque momento la dichiarazione di idoneità con decreto motivato, sentita la singola persona o ~~ai~~ i coniugi interessati e assunta ogni opportuna informazione. La revoca dell'idoneità, divenuta definitiva ai sensi del successivo comma 7, osta al proseguimento della procedura di affidamento o al promovimento di nuova procedura ai sensi del comma 5.

All'Articolo 11 comma 1 vanno sostituite le parole "assistono e forniscono" con "assiste e fornisce" in tal modo:

Il Servizio Minori - U.O.S. Tutela Minori, assieme all'Ufficio per le Adozioni e gli Affidamenti Internazionali, durante l'intera procedura di affidamento di cui alla presente legge ~~assistono e forniscono~~ **assiste e fornisce** le necessarie informazioni al soggetto affidatario.

All'Articolo 12 va **eliminata** la parola "internazionale" in tal modo:

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e in aggiunta alle funzioni previste all'articolo 4, dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, alla Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri è assegnata altresì la funzione di curare e coordinare l'iter di affidamento **internazionale** di minori non accompagnati così come previsto ai sensi della presente legge e di curare i rapporti con le organizzazioni, enti o associazioni competenti in materia di affidamento al fine di una corretta applicazione dei trattati internazionali.

L'Articolo 14 è così **modificato**:

- 1. Con specifico Decreto Delegato potrà essere regolamentata la costituzione di un Fondo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie a cui vengono destinate le donazioni in denaro effettuate da soggetti privati interessati alla realizzazione dei progetti di affido di cui alla presente legge.**
- 2. Ai soggetti che parteciperanno al finanziamento del Fondo è riconosciuta la facoltà di usufruire della deducibilità delle somme versate, nei limiti indicati al punto 14. dell'Allegato A alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166.**

Paradisi (RETE)
Maurizio (NPR)
Pierluigi (Libera)
Stefano (PDOS)

Carlo (RF)
Carlo Andrea (D-NU)

- ~~1. Al fine di fornire un sostegno economico alle famiglie affidatarie e quindi agevolare le pratiche di affido da parte di singoli o ai coniugi residenti in territorio, viene istituito il "Fondo a sostegno delle famiglie affidatarie".~~
- ~~2. Vengono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 tutte le donazioni in denaro effettuate da soggetti privati interessati alla realizzazione dei progetti di affido di cui alla presente legge.~~
- ~~3. Ai soggetti che partecipano al finanziamento del Fondo è riconosciuta la facoltà di usufruire della deducibilità delle somme versate, nei limiti indicati al punto 14. dell'Allegato A alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166.~~

Francesco (RETE)
Maurizio (NPR)
Francesco (Libera)
Giancarlo (RF)
Carlo Andrea (D.MU)
Stefano (PACS)

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 27/04/2021 h. 9:58

[Signature]